



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

ORDINANZA SINDACALE

Ordinanza N.
Data

8
05/06/2023

OGGETTO: DICHIARAZIONE STATO DI PERICOLOSITA' PER GLI INCENDI BOSCHIVI - ANNO 2023

- Visto il R.D. n. 3267 del 30/12/1923;
- Visto il D.M. n. 30125/2009 e s.m.i.;
- Vista la L.R. n. 3 del 25/02/2010 di istituzione dell'Agenda Regionale per le attività Irrighe e Forestali;
- Vista la L. n. 155 del 08/11/2021;
- Vista la L.R. n. 1 del 2023;
- Visto il D.lgs.2 gennaio 2018, n. 1, Codice della Protezione Civile;
- Vista la Legge3 agosto 1999, n. 265;
- Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112 ;
- Visto l'art.50 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- Vista la Legge 100 del 21.11.2012
- Vista la Legge n. 353 del 21.11.2000 –Legge quadro in materia di incendi boschivi;
- Vista la L.R. Puglia n.18 del 30/11/2000;
- Vista la L.R. Puglia n. 53del 12 /12/ 2019;
- Vista le L.R. Puglia n. 38 del 12/12/2016;
- **Visto il D.P.G.R. Puglia n. 258 del 01.06.2023 –pubblicato sul B.U.R.P. n. 50 del 01.06.2023 avente ad oggetto “Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi per l'anno 2023, ai sensi della L. n.353/2000, della L.r. n. 38/2016 e della L.r. 53/2019”, con cui il Presidente della Giunta Regionale ha ritenuto di confermare anche per l'anno in corso la decorrenza del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi dal 15 giugno –15 settembre 2023;**

CONSIDERATO CHE:

- con la stagione estiva aumenta il rischio derivante da possibili incendi di stoppie, erbe infestanti e arbusti d'ogni genere;
- lo stato di abbandono in cui versano alcuni fondi rustici, terreni o aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, potrebbe arrecare gravi pregiudizi alla pubblica incolumità, alla viabilità, alle proprietà private e pubbliche, alle attività produttive presenti sul territorio comunale nonché alla fauna autoctona;
- è necessario preservare le infrastrutture deputate alla gestione dei servizi di trasporto, della rete viaria, diffusione di energia elettrica, gas, acqua, dal pregiudizio che potrebbe essere loro recato da incendi boschivi o da altri tipi di rogo originati dall'incuria e degrado delle

aree rurali finitime, nonché dall'adozione di pratiche funzionali alla coltura che prevedano l'abbruciamento di vegetali.

RAVVISATA la necessità di emanare provvedimenti idonei a prevenire ed evitare i rischi di incendi oltreché a tutelare, al contempo, la pubblica e privata incolumità;

CONSIDERATO che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi dell'art. 13 della legge 7 agosto 1990 n. 241;

RENDE NOTO

il contenuto del **D.P.G.R. Puglia n. 258 del 01.06.2023** –**pubblicato sul B.U.R.P. n. 50 del 01.06.2023** **avente ad oggetto “Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi per l’anno 2023, ai sensi della L. n.353/2000, della L.r. n. 38/2016 e della L.r. 53/2019”**, con cui il Presidente della Giunta Regionale ha ritenuto di confermare anche per l’anno in corso la decorrenza del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi dal 15 giugno – 15 settembre 2023 come di seguito riportato:

DECRETA

Art.1

Finalità e obiettivi

Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2023 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1° giugno e/o posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento delle strutture operative.

Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità locali riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento.

Art.2

Disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività del Servizio A.I.B. regionale e delle strutture coinvolte nella gestione emergenziale

Nel periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi sarà attivata in modalità H24 la Sala Operative Unificata Permanente (S.O.U.P.) nonché le strutture regionali decentrate S.O.R.T. e P.L.O.T. attualmente operative in modalità H12 ai sensi della L.353 del 2000. Al fine di assicurare l'operatività delle strutture operative A.I.B., quali la Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.), il Centro Funzionale Decentrato (C.F.D.), la Struttura Operativa Regionale Territoriale (S.O.R.T.), i Presidi Logistici Operativi Territoriali (P.L.O.T.) e i Campi Gemellati, per tutta la durata di validità del periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi, ivi inclusi i giorni festivi e prefestivi, si dovrà riconoscere al personale regionale per le attività tecnico operative lo straordinario e indennità (compreso il personale incaricato della responsabilità di posizione organizzativa o equiparata, come previsto dall'art. 40 del CCNL del 22.01.2004) per n. 16 dipendenti regionali e n. 8 dipendenti con Responsabilità /PO individuati con apposito ordine di servizio dal Dirigente della Sezione Protezione Civile.

Per l'operatività della S.O.U.P., della S.O.R.T. e delle P.L.O.T. la Regione Puglia si avvale di risorse e mezzi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nonché dei Carabinieri Forestali e delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile secondo le modalità dei rispettivi accordi e convenzioni, del personale Regionale della Sezione Protezione Civile e del personale e mezzi dell'agenzia regionale ARIF.

Art. 3

Divieti su aree a rischio di incendio boschivo

A integrazione delle norme contenute nel R.D. n. 3267 del 30/12/1923, del relativo Regolamento e delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, nonché dell'art. 3 della Legge n. 353/2000, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree della regione a rischio di incendio boschivo (art. 2 della L. 353/2000) e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;

- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- e) tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
- f) fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- g) esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- h) transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;
- i) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- l) abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.

Nelle zone ad alta densità turistica al fine di mitigare situazioni di rischio (parcheggi e assembramenti di veicoli non autorizzati, accatastamento di rifiuti), i comuni possono autorizzare nei pressi di aree boscate, parcheggi temporanei a condizione che i gestori pongano in essere misure di prevenzione antincendio (indicazione/ segnalazione delle vie di fuga, rimozione della vegetazione erbacea e della necromassa, rimozioni di rifiuti), misure di sorveglianza dedicate nonché dispongano in loco e prontamente utilizzabili attrezzature idonee quali estintori, cisterne di acqua e simili necessari ad estinguere eventuali principi di incendio. I comuni dovranno comunicare alla Sezione Protezione Civile della Regione Puglia il piano degli interventi di prevenzione incendi adottato nonché il nominativo e il recapito telefonico del referente responsabile del parcheggio temporaneo.

Art. 4

Interventi di prevenzione incendi boschivi e di interfaccia da realizzare sul territorio regionale

Gli interventi di prevenzione incendi da realizzarsi sul territorio regionale devono rispettare le disposizioni dettate dalla Legge Regionale n. 38 del 12 Dicembre 2016 nonché le indicazioni riportate nel Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi vigente. In deroga a quanto previsto della Legge Regionale n. 38 del 2016, considerate le condizioni meteo climatiche che hanno caratterizzato il mese di maggio, le attività di prevenzione incendi previste dalla citata norma regionale in scadenza al 31 maggio 2023 sono prorogate al 14 Giugno 2023.

Art. 5

Concorso degli Enti locali alla lotta attiva agli incendi boschivi

Ai sensi della L.R. n. 18/2000, art. 16 e L.R. n. 53/2019 art. 6, la Città Metropolitana di Bari ed i Comuni concorrono alla lotta attiva agli incendi boschivi, ognuno per quanto di propria competenza. Le Amministrazioni Comunali, nell'ambito del proprio territorio, su cui insistono aree boscate, ovvero situazioni di rischio di incendio boschivo o di interfaccia, possono avvalersi delle organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile per attività di prevenzione e repressione incendi sulla base di specifici accordi o convenzioni nei termini di cui all'art. 16 della legge regionale n. 18 del 30/11/2000 e all'art. 16 della legge regionale n. 53 del 12/12/2019 e a darne tempestiva ed esauriente comunicazione al Sezione Protezione Civile regionale.

Le Amministrazioni Comunali ai sensi del D.lgs. 1 del 2018, della L. r. 53 del 2019 hanno l'obbligo di aggiornare la Pianificazione Comunale di Protezione Civile relativamente a tutti i rischi presenti sul territorio di competenza e in particolar modo per quello relativo agli incendi boschivi e di interfaccia. Il Piano comunale di Protezione Civile deve essere redatto o aggiornato secondo le linee guida regionali approvate con DGR n. 1414 del 2019 e reso disponibile sulla Piattaforma informatica di Protezione Civile "SINAPSI".

Le Amministrazioni Comunali devono comunicare tempestivamente alla Sezione Protezione Civile regionale qualsiasi variazione riguardante la consistenza delle risorse disponibili per l'attività antincendi boschivi regionale (AIB)2023, i nominativi dei referenti di Protezione Civile e qualunque altro utile elemento considerato nel Piano di emergenza comunale.

Art. 6

Sanzioni

Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti dall'art. 2 del presente Decreto, saranno punite a norma dell'art. 10, commi 6-7-8, della Legge n. 353 del 21/11/2000, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di euro 1.032,91 fino ad un massimo di euro 10.329,14.

Alle trasgressioni dei divieti e delle prescrizioni previste dall' art. 3 del presente Decreto si applicano le sanzioni previste dall'art. 12 della L. R. n. 38 del 12/12/2016.
Ogni altra inosservanza alle disposizioni del presente Decreto, sarà punita a norma dell'art. 10 della Legge n. 353/2000.

Art. 7

Vigilanza

Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari Carabinieri, il Nucleo di Vigilanza Ambientale regionale, gli Organi di Polizia, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono tenuti a vigilare sulla stretta osservanza del presente Decreto per quanto di rispettiva competenza sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne perseguendo i trasgressori a termini di legge.

Art. 8

Osservanza delle norme

Ai fini dell'osservanza delle norme, i Sindaci in qualità di autorità di protezione civile sono tenuti a diffondere il contenuto del presente Decreto, mediante apposita ordinanza, entro quindici giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Art. 9

Pubblicazione

Il presente Decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi delle lett. a - i dell'art. 6 della L.R. n. 13/94.

Art. 10

Entrata in vigore

Il presente Decreto è esecutivo dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Art.11

Disposizioni finanziarie

Il presente Decreto non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio della Regione Puglia.

Bari, li 1 giugno 2023

EMILIANO

.....
Pertanto,

ORDINA

1. Ai proprietari, conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, di bonificare i cigli stradali prospicienti le aree di cui sono responsabili mediante rasatura, bruciatura o estirpazione delle erbe e/o sterpaglie,
2. Ai proprietari e conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, incolti e/o abbandonati, di eseguire entro il 15 giugno 2023, le necessarie opere di difesa passiva di prevenzione antincendio, mediante regolare pulizia periodica dei suddetti siti, provvedendo alla rimozione di erba secca, sterpaglie, residui di vegetazione ed ogni altro materiale infiammabile, nonché di provvedere alla regolare e periodica pulizia e manutenzione dei suoli stessi;
3. I proprietari, gli affittuari e i conduttori di campi a coltura cerealicola a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno quindici metri, o comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

4. Ai proprietari, gli affittuari e i conduttori di campi, al fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, è fatto divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, della vegetazione presente al termine di colture cerealicole e foraggere nonché dei residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio comunale nel periodo di grave pericolosità di incendio così come individuato dal citato decreto del Presidente della Giunta Regionale, pratica comunque sempre vietata in qualsiasi periodo dell'anno, ad una distanza inferiore a 50 metri da strutture e infrastrutture antropiche, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 comma 4 della L.R. 38/2016.
5. Entro il 15 giugno 2023 e per tutto il periodo di vigenza dello stato di grave pericolosità così come individuato dal decreto del Presidente della Giunta Regionale indicato, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di insediamenti produttivi e/o stabilimenti industriali nonché di aree ad essi destinate o di siti dismessi, hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, aree scoperte di propria pertinenza, ivi compresa la fascia e gli spazi destinati agli arretramenti dal filo stradale e le eventuali fasce di rispetto, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, sterpaglie, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile, al fine di evitare che eventuali incendi, propagandosi alle aree circostanti o confinanti, abbiano suscettività ad espandersi alle strutture e infrastrutture industriali determinando incendi di interfaccia in ragione dei quali possano derivare gravi rischi per la pubblica e privata incolumità, con particolare riferimento a quegli insediamenti nei quali siano presenti sostanze pericolose e/o infiammabili quali carburanti, gas, prodotti chimici e plastici e comunque soggette al controllo dei vigili del fuoco, tali da costituire a loro volta ulteriori sorgenti di innesco in grado di determinare, per gravità ed estensione, un concreto pericolo di indurre una propagazione dell'incendio con "effetti domino" di cui al D.lvo 105/2015, trattandosi di aree ad elevata concentrazione di stabilimenti;
6. I proprietari e conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, incolti e/o abbandonati, adiacenti alla sede ferroviaria e ricadenti nel territorio comunale, dovranno eseguire entro il 15 giugno 2023, le necessarie verifiche e l'eliminazione dei fattori di pericolo come disposto dal combinato degli artt. 52, 55 e 56 del D.P.R. 753 del 11/07/1980 e della L.R. 12/12/2016 n. 38, ciascuno per la particella di propria competenza.
7. Alla Società di gestione delle Ferrovie, all'ANAS, all'Acquedotto Pugliese, alla Società Autostrade, alla Provincia Barletta – Andria - Trani, entro il 15 giugno 2023 e comunque per tutto il periodo di vigenza dello stato di grave pericolosità, lungo gli assi viari di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi) insistenti sul territorio comunale con particolare riguardo ai tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio o in prossimità di esse, di provvedere alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile al fine di realizzare, di fatto, idonee fasce di protezione allo scopo di evitare che eventuali incendi possano propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti. I gestori delle strade indicate sono tenuti altresì ad effettuare le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura, ove necessario, delle branche laterali e spalatura, laddove questa tenda a chiudere la sede stradale, allo scopo di consentire il transito dei mezzi di soccorso antincendio.

Per le violazioni alle disposizioni di cui ai punti da 1 a 7 della presente Ordinanza, salva ed impregiudicata l'azione penale—ove dovuta ex lege-, sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria edittale da € 500,00 ad € 2.500,00;

il pagamento in misura ridotta sarà determinato secondo le disposizioni dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e l'estinzione potrà avvenire con le modalità previste dalla medesima legge che ne determina pure il relativo procedimento amministrativo.

Per le violazioni di cui agli articoli del D.P.G.R. Puglia n. 258 del 01.06.2023 –pubblicato sul B.U.R.P. n. 50 del 01.06.2023 di cui al RENDE NOTO richiamatosi applicano le sanzioni previste dall'art. 6 del medesimo provvedimento.

AVVISA

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 241 del 1990 e ss.mm.ii, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia (articolo 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199) entro centoventi giorni; termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto o da quando l'interessato ne abbia comunque avuto piena conoscenza.

DISPONE CHE

1. Il Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare Carabinieri – Comando Stazione Carabinieri Forestali Corato e gli altri Organi di Polizia, compreso il Nucleo di Vigilanza Ambientale della Sezione Vigilanza della Regione Puglia, il Servizio di Polizia Provinciale della Provincia Barletta – Andria - Trani, la Polizia Locale di Trani, agenti ed Ufficiali di polizia giudiziaria, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, vigilino sulla stretta osservanza delle norme di cui alla presente Ordinanza, oltre che di tutte le leggi, regolamenti e provvedimenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne, perseguendo i trasgressori nei termini di legge.
2. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato con l'obbligo di segnalazione all'Autorità Giudiziaria le trasgressioni ai divieti ed alle prescrizioni di cui al **D.P.G.R. Puglia n. 258 del 01.06.2023** nonché l'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza, saranno punite ai sensi dell'art.6 del ridetto Decreto Presidenziale e art.7 bis Testo Unico Enti Locali (T.U.EE.LL.), d.lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii.
3. La presente Ordinanza sindacale venga inviata alla Prefettura/U.T.G.di Barletta – Andria – Trani ed alla Regione Puglia, nonché venga resa nota ai seguenti uffici per opportuna conoscenza e per gli adempimenti dei compiti agli stessi attribuiti:
 1. Commissariato Polizia di Stato Trani;
 2. Comando Compagnia Carabinieri Trani;
 3. Comando Compagnia Guardia di Finanza Trani;
 4. Comando Stazione Carabinieri Trani;
 5. Comando Polizia Locale Trani;
 6. Comando Polizia Provincia Barletta – Andria – Trani;
 7. Comando Stazione Carabinieri Forestali Corato;
 8. S.I.S.P. A.S.L. Barletta – Andria – Trani;
 9. R.F.I. Trenitalia;
 10. A.N.A.S. Compartimento di Bari;
 11. A.Q.P. – Unità territoriale di Trani
 12. Società Autostrade per l'Italia s.p.a.;
 13. Provincia Barletta – Andria – Trani;
 14. Distaccamento VV.FF. Barletta;
 15. All'Albo pretorio comunale on line per la pubblicazione nelle norme di legge.
 16. Al responsabile dell'Ufficio Stampa del Comune per la massima diffusione.

Tutti gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti ai Corpi e Servizi sopra indicati, nonché tutti coloro che, muniti di tali qualifiche abbiano per compito istituzionale la persecuzione degli illeciti nella materia su cui interviene la presente, sono incaricati di verificare l'ottemperanza e l'esecuzione del presente Provvedimento.

L'Ufficio addetto alla pubblicazione è tenuto alla pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Trani.

A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990 modificata dalla legge 11.02.2005 n° 15, si rende noto che il responsabile del procedimento è l'Ispettore Superiore Anna DIAFERIA della Polizia Locale di Trani.

Sindaco
BOTTARO AMEDEO / Namirial
S.p.A./02046570426